



Comune di  
**Mozzecane**

Provincia di Verona

## **ORDINANZA DI RIMOZIONE / DEMOLIZIONE**

di un fabbricato eseguito in assenza di permesso di costruire,  
in totale difformità (organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, piano volumetriche o di utilizzazione) o con variazioni essenziali  
(Art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTO il verbale di accertamento del 20/06/2017, a firma dell'Istruttore Geom. Luca Andreoli, relativo ad un sopralluogo effettuato dallo stesso istruttore in data 20/06/2017, in collaborazione con il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente arch. Gianluca Felici e con il V. Commissario LL.PP. Giovanni Panebianco e alla presenza del sig. BIANCHI ANTONIO, presso l'attività logistica di autotrasporti BIANCHI ANTONIO & c. SNC – unità locale VR/1 in Corte Pisana, su area censita al Catasto Terreni del Comune di Mozzecane al Fg. 24°, mapp. 75, secondo il vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea E.2 – agricola normale;

CONSIDERATO:

1. che la relazione di sopralluogo evidenzia l'esecuzione di attività edilizia abusiva consistente nella realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un piazzale su un'area adiacente a quella di pertinenza dell'attività logistica e corrispondente ai mappali 77 e 97 del Foglio 24° del CT del Comune di Mozzecane;
2. che il nuovo piazzale della superficie catastale di circa mq. 2.945,00 è stato realizzato mediante conversione di terreno agricolo attraverso la posa di materiale inerte stabilizzato in modo da essere carrabile ed è adibito ad attività logistica di autotrasporti;
3. che il nuovo piazzale è adiacente al mappale 75 regolarmente adibito in base a titoli abilitativi rilasciati (condono edilizio n. 31, prot. 11428 del 02/10/2007, condono edilizio n. 32, prot. 11429 del 02/10/2007 e condono edilizio n. 33, prot. 11430 del 02/10/2007) ad attività logistica di autotrasporti;
4. che il nuovo piazzale costituisce cambio di destinazione d'uso urbanistico dell'area da uso agricolo a uso logistico con opere di pavimentazione a ciò preordinate;

ACCERTATO che il soggetto responsabile dell'abuso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 380/2001, è la società BIANCHI ANTONIO & C. SNC con sede in VIA AFRA DECO' - QUADERNI 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) in qualità di proprietario dell'area e committente delle opere;

RICHIAMATO l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio in materia edilizia prot. 4978 del 20/06/2017;

CONSIDERATO che il soggetto responsabile dell'abuso non ha prodotto memorie scritte e/o documenti;

VISTO l'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte, al soggetto in premessa individuato,

# **ORDINA**

**con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza**

**DI PROVVEDERE, A PROPRIA CURA E SPESE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI URBANISTICI INDICATI IN PREMESA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 90 (NOVANTA)**

## **AVVISA**

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune.

L'area da acquisire risulta essere pari a circa mq. 2.945,00, costituita dall'area stessa del piazzale abusivamente realizzato tramite posa di materiale inerte stabilizzato e corrispondente, esattamente, alla superficie dei mappali 77 e 97 del Foglio 24° del CT del Comune di Mozzecane.

La superficie è stata quantificata in misura inferiore a dieci volte la superficie la superficie abusivamente costruita e da quella minima necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive;

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

## **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti responsabili dell'abuso;
2. L'affissione della presente all'Albo Pretorio;
3. L'invio in copia della presente ordinanza, una volta notificata, a:

–  
**ROCURA DELLA REPUBBLICA**  
Presso Pretura Circondariale di Verona – Corte Giorgio Zanconati, 1 – 37122 VERONA

–  
**RESIDENTE della PROVINCIA di VERONA**  
Settore Urbanistica – Via S. Maria Antica, 1 – 37100 VERONA

–  
**TAZIONE COMANDO CARABINIERI di Villafranca (VR)**  
Via Zanini, 21 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

–  
**ORPO DI POLIZIA MUNICIPALE** per la verifica dell'osservanza della stessa;  
sede

### **COMUNICA**

- che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di Permesso di costruire in sanatoria a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

### **AVVERTE**

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

Il Responsabile del Settore III – Territorio e Ambiente  
Arch. Gianluca Felici  
(Documento informatico digitale, sottoscritto con firma digitale,  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)